

DL “Liquidità” – principali disposizioni

ULTERIORI MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE

1. Viene assicurata la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte degli istituti di credito favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento. **In mancanza di dotazione informatiche adeguate da parte della clientela**, la disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) sia l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 del Codice Civile e ciò anche in deroga alle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale. **La disciplina, di carattere eccezionale, regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.**
2. Viene rinviata l'entrata in vigore del recente **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La proroga al 1° settembre 2021** nasce dall'esigenza di salvaguardare la finalità della certezza del diritto nel particolare momento di crisi del sistema produttivo ed economico, certezza che potrebbe non essere garantita laddove venisse data piena applicazione della riforma della disciplina del fallimento, con sistemi di “salvataggio” delle imprese e adottando particolari e non “rodati” strumenti liquidatori. Si prevede di prorogare la data di entrata in vigore di un anno proprio per permettere, da un lato a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo prassi già consolidate senza dubbi interpretativi e di procedure, dall'altra per consentire alla fase più acuta dell'epidemia di dileguarsi, facendo tornare pian piano alla normalità l'intero sistema economico.
3. La situazione di emergenza porta il legislatore ad **evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi epidemologica, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione**, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa. **Si prevede infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.** Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale previste dal Codice Civile. **Resta comunque ferma la previsione in tema di informativa ai soci, prevista per le società per azioni.**
4. Viene prevista la neutralizzazione degli effetti devianti dell'attuale crisi, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del Codice Civile. In particolare, per evitare la difformità dei criteri, si prevede che **la riclassificazione delle voci venga effettuata con riferimento alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate**

all'emergenza (D.L. n. 6/2020 come convertito in legge ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica. **Resta ferma la proroga di sessanta giorni, prevista dal DL 18/2020, del termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.**

5. In materia di finanziamenti alle società effettuati dai soci, **dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020**, non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del Codice Civile **in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.**
6. Vengono **salvaguardare le procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica**, che in questa particolare fase potrebbero invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico. **In particolare, vengono prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020.** Inoltre, viene permesso al debitore di presentare sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Si prevede inoltre la possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione. Infine, viene concessa al debitore da parte del Tribunale, ulteriori proroghe procedurali (di novanta giorni) per i debitori per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe, purché nell'istanza di concessione della proroga i debitori abbiano richiamato tutti gli elementi che l'hanno resa necessaria e soprattutto i fatti sopravvenuti in relazione all'epidemia COVID - 19.
7. **Vengono dichiarati improcedibili i ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.**
8. **Si introduce, in generale, la sospensione tra il 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto.** Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione. Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; ove già pubblicati le Camere di commercio

provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto. Al termine del periodo di sospensione le banche riavviano l'iter funzionale al pagamento del titolo.